



12038 SAVIGLIANO (CN) - Via Mellonera 34 ● Tel. 0172 717429 ● Fax 0172 375697 http://www.elaboraconsul.it ● info@elaboraconsul.it

Savigliano, 14/04/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 25/2020

F24 IN SCADENZA IL 16/04: CHI PUO' SOSPENDERE IL PAGAMENTO?

In questo periodo di emergenza sanitaria si sono susseguiti numerosi provvedimenti (per ultimo il D.L. 23/2020 del 08 aprile 2020) volti alla sospensione dei termini di versamento di ritenute e contributi da parte dei datori di lavoro. In vista della prossima scadenza di pagamento del 16 aprile 2020, si riepilogano di seguito i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei termini di versamento.

- ❖ PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI INFERIORI A 50 MILIONI DI EURO nell'anno di imposta 2019, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019, sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonchè dei contributi INPS e INAIL.
- ❖ PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO nell'anno di imposta 2019, che abbiano subìto una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019, sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché dei contributi INPS e INAIL.
- PER I SOGGETTI CON ATTIVITA' INIZIATA DOPO IL 31 MARZO 2019 sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché dei contributi INPS e INAIL.
- PER GLI ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché dei contributi INPS e INAIL.



❖ PER IL SETTORE SPORTIVO PROFESSIONALE E DILETTANTRISTICO (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori), sono sospesi i versamenti, aventi scadenza nel periodo tra il 2 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché degli adempimenti e versamenti dei contributi INPS e INAIL.

Tutti i soggetti fin qui elencati potranno effettuare i versamenti sospesi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

- ❖ PER I SOGGETTI DEI SETTORI TURISTICO-ALBERGHIERO sono sospesi i versamenti aventi scadenza nel periodo tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché degli adempimenti e versamenti dei contributi INPS e INAIL. La sospensione è estesa anche ai seguenti soggetti:
 - imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
 - > soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
 - soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
 - soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
 - > soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
 - > soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
 - > soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
 - > soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili:



- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- > soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- > soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- > soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- > soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale e associazioni di promozione sociale
- I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
- PER I DATORI DI LAVORO DOMESTICO sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi INPS e INAIL in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti potranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni o interessi.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

L'art. 21 del D.L. 23/2020 ha peraltro disposto, **per la generalità dei contribuenti,** che i versamenti dovuti nei confronti della Pubblica Amministrazione in scadenza il 16 marzo 2020 e successivamente differiti al 20 marzo 2020 (art. 60 D.L. 18/2020), **sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.**

VERIFICHE DA PARTE DELL'AGENZIA ENTRATE

I requisiti riguardanti il fatturato, cui in alcuni casi è legata la possibilità di sospendere i termini di versamento, in questa fase devono essere autonomamente accertati dal soggetto che intende avvalersi della sospensione. L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, provvederà, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, ad effettuare la verifica dei requisiti sul fatturato, comunicandone l'esito anche a INPS e INAL.